DISCIPLINARE INTEGRATIVO

AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DITAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO

(D.M. 3 dicembre 2014 - Pubblicato sulla G. U. n. 6 del 9 settembre 2015)

Annualità 2026

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" (AMP), da ora in poi detto "*REO*", approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - D.M. n° 03/12/2014 GU n.6 del 9/1/2015, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2026, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme prevalenti, in contrasto con le disposizioni del medesimo e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3 – Definizioni

1. A integrazione dell'articolo 2 del REO, si intende per:
   a) "attività commerciale", tutte le attività soggette all'obbligo di autorizzazione all'interno dell'AMP che vengono offerte da "prestatori di servizi" intesi come persona fisica, giuridica o enti senza personalità giuridica che offrono prestazioni nel mercato ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ("Codice degli Appalti");
   b) "attività di consumo", tutte le attività soggette all'obbligo di autorizzazione svolte dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii. ("Codice del Consumo");
   c) "avviso di accertamento": è un atto impositivo dell'AMP che viene emanato nel caso in cui una non venga effettuato il pagamento delle contribuzioni economiche entro i termini fissati dal REO;

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo
Sede Legale: via Dante 1, OLBIA (SS) 07026 | Sede operativa: Via San Giovanni 14, Olbia

d) "capacità di carico", è l'entità massima di ciascuna forma di fruizione antropica dell'AMP che può essere svolta senza depauperare il patrimonio ambientale e viene definita all'interno del REO;

e) "consorzio di Gestione", il Consorzio di gestione dell'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo, affidatario della gestione dell'Area marina protetta ai sensi dell'art. 5 del REO;

f) "escursione di snorkeling", nell'ambito delle attività di *seawatching* viene considerata escursione l'insieme delle attività di visite guidate di superficie che vengono svolte nella stessa giornata anche in più punti di immersione a favore di un visitatore;

g) "natante da spiaggia", i natanti di cui all'art. 27 comma 3 lettera c) del D.lgs. 171/2005 e ss.mm.ii. "Codice della nautica da diporto";

h) "piccola pesca artigianale", la "piccola pesca costiera" svolta da unità da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

i) "regolamento di esecuzione", il "Regolamento di esecuzione ed organizzazione" dell'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica numero 299 del 03/12/2014;

j) "residente", il cittadino la cui residenza anagrafica è eletta in uno dei Comuni ricompresi nell'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo (Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro) ovvero il cittadino proprietario da almeno 5 anni solari consecutivi alla data dell'istanza di almeno un'abitazione ricadente in uno dei Comuni ricompresi nell'AMP, nonché i parenti di primo grado delle precedenti due categorie;

k) "tuffo", nell'ambito delle visite guidate subacquee s'intende il visitatore che viene accompagnato in un punto di immersione. Nel caso in cui all'interno della stessa giornata vengano effettuate visite in più punti di immersione, devono essere conteggiati tanti tuffi quanti sono i punti di immersione nei quali è stato accompagnato il visitatore;

l) "unità nautica" ogni nave, come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, motoscafo, galleggiante, unità da diporto, unità da pesca, nonché ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione su acqua;

Articolo 4 - Fruizione del demanio marittimo costiero

1. A integrazione di quanto contenuto nell'art. 9 del REO, nei casi in cui la Legge preveda il rilascio da parte dell'Ente gestore, di pareri relativi alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'AMP per attività connesse con l'organizzazione di manifestazioni sportive (se non cofinanziate o patrocinate dallo stesso Ente gestore) ovvero l'organizzazione di eventi, il richiedente deve versare un contributo per diritti di segreteria nella misura di € 175,00 (centosettantacinque/00) per ogni richiesta presentata da corrispondere con le modalità indicate dall'Ente gestore prima della presentazione della richiesta.

Articolo 5 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. A integrazione di quanto contenuto nell'art. 13 del REO, per tutte le attività di ricerca scientifica non patrocinate dall'Ente gestore, il richiedente deve versare un contributo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalità indicate al successivo articolo 16.
2. Il contributo deve essere versato prima della presentazione dell'istanza di richiesta di autorizzazione con le modalità indicate dall'Ente gestore al momento della richiesta di autorizzazione.

Articolo 6 – Disciplina delle Immersioni subacquee

1. A integrazione di quanto previsto all'art. 16 del REO sono elencati, nella tabella di seguito riportata, i siti dove svolgere l'attività di immersione subacquea.

ID	NOME SITO D'IMMERSIONE	LAT.	LONG.	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA
1	**Beach Rock Di Spalmatore**	40° 53.732'	009° 40.698'	Gavitelli: si - Zona B
2	**L'Archetto**	40° 53.351'	009° 41.798'	Gavitelli: si - Zona C
3	**Cala Cicale**	40° 53.721'	009° 42.300'	Gavitelli: si - Zona C
4	**Occhio di Dio**	40° 53.791'	009° 42.485'	Gavitelli: si - Zona C
5	**Il Grottone**	40° 54.012'	009° 42.733'	Gavitelli: si - Zona B
6	**Secca del Papa 1**	40° 54.920'	009° 44.818'	Gavitelli: si - Zona B
7	**Secca del Papa 2**	40° 54.916'	009° 44.859'	Gavitelli: si - Zona B
8	**Tegghja liscia 1**	40° 53.880'	009° 42.536'	Gavitelli: si - Zona B
9	**Tegghja liscia 2**	40° 53895'	009° 42.539'	Gavitelli: si - Zona B
10	**Relitto Omega**	40° 51.679'	009° 45.621'	Gavitelli: si - Zona B
11	**Secca dell'elefante**	40° 52.826'	009° 42.326'	Gavitelli: si - Zona C
12	**Scoglio del Fico**	40° 52.480'	009° 42.480'	Gavitelli: si - Zona B
13	**Secca di Punta Arresto 1**	40° 52.604'	009° 44.187'	Gavitelli: si - Zona B
14	**Secca di Punta Arresto 2**	40° 52.644'	009° 44.190'	Gavitelli: si - Zona B
15	**Secca di Punta Levante**	40° 52.299'	009° 44.651'	Gavitelli: si - Zona B
16	**Reulino**	40° 52.625'	009° 40.405'	Gavitelli: si - Zona C
17	**Scoglio del Il Fico NW**	40° 52.614'	009° 42.312'	Gavitelli: si - Zona B
18	**Cala Chiesa Isola Molara**	40° 52.646'	009° 43.566'	Gavitelli: si - Zona B
19	**Crisso**	40° 52.716'	009°39.742'	Gavitelli: no - Zona C
20	**Mobula**	40°52.454'	009°44.583'	Gavitelli: no - Zona B
21	**Alessandrina**	40°52.055'	009°4.862'	Gavitelli: no - Zona B

Articolo 7 – Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee dell'attività di Seawatching

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 18 comma 16 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, le attività di *seawatching*.

Articolo 8 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. A integrazione dell'art. 20 del REO, sono attive le boe per l'ormeggio come indicate nella tabella che segue:

ID	NOME SITO	LAT.	LONG.	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA
1	**Spalmatore boa A**	40° 50.600'	009° 40,963'	Gavitelli: si - Zona C
2	**Spalmatore boa B**	40° 53,594'	009° 40,900'	Gavitelli: si - Zona C
3	**Spalmatore boa C**	40° 53,575'	009° 40,946'	Gavitelli: si - Zona C
4	**Spalmatore boa D**	40° 53,565'	009° 40,887'	Gavitelli: si - Zona C
5	**Porto San Paolo boa A**	40° 52.833'	009° 38.400'	Gavitelli: si - Zona C
6	**Porto San Paolo boa B**	40° 52.817'	009° 38.300'	Gavitelli: si - Zona C
7	**Porto San Paolo boa C**	40° 52.417'	009° 38.667'	Gavitelli: si - Zona C

2. L'utilizzo dei gavitelli di Spalmatore (n. 4) e i gavitelli di Porto San Paolo (n.3) è affidato previa pubblicazione di un bando di gara pubblico.
3. I gavitelli di Molara (n. 2) e i gavitelli di Tavolara (n. 2) sono ad uso esclusivo degli operatori dedicati al trasporto passeggeri che operano nell'AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo:

ID	NOME SITO	LAT.	LONG.	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA
1	**Molara boa n. 1**	40° 52.256'	009° 42.636'	Gavitelli: si - Zona B
2	**Molara boa n. 2**	40° 51.800'	009° 43.220'	Gavitelli: si - Zona B
3	**Tavolara boa n. 1**	40°53.532'	009°40.995'	Gavitelli: si - Zona C
4	**Tavolara boa n. 2**	40°53.492'	009°41.055'	Gavitelli: si - Zona C

Articolo 9 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 3, lettera a) del REO, sono di seguito riportate le aree costituite da fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, nelle Zone B dell'Area marina protetta, dove è possibile l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto con l.f.t. < di 30 metri.

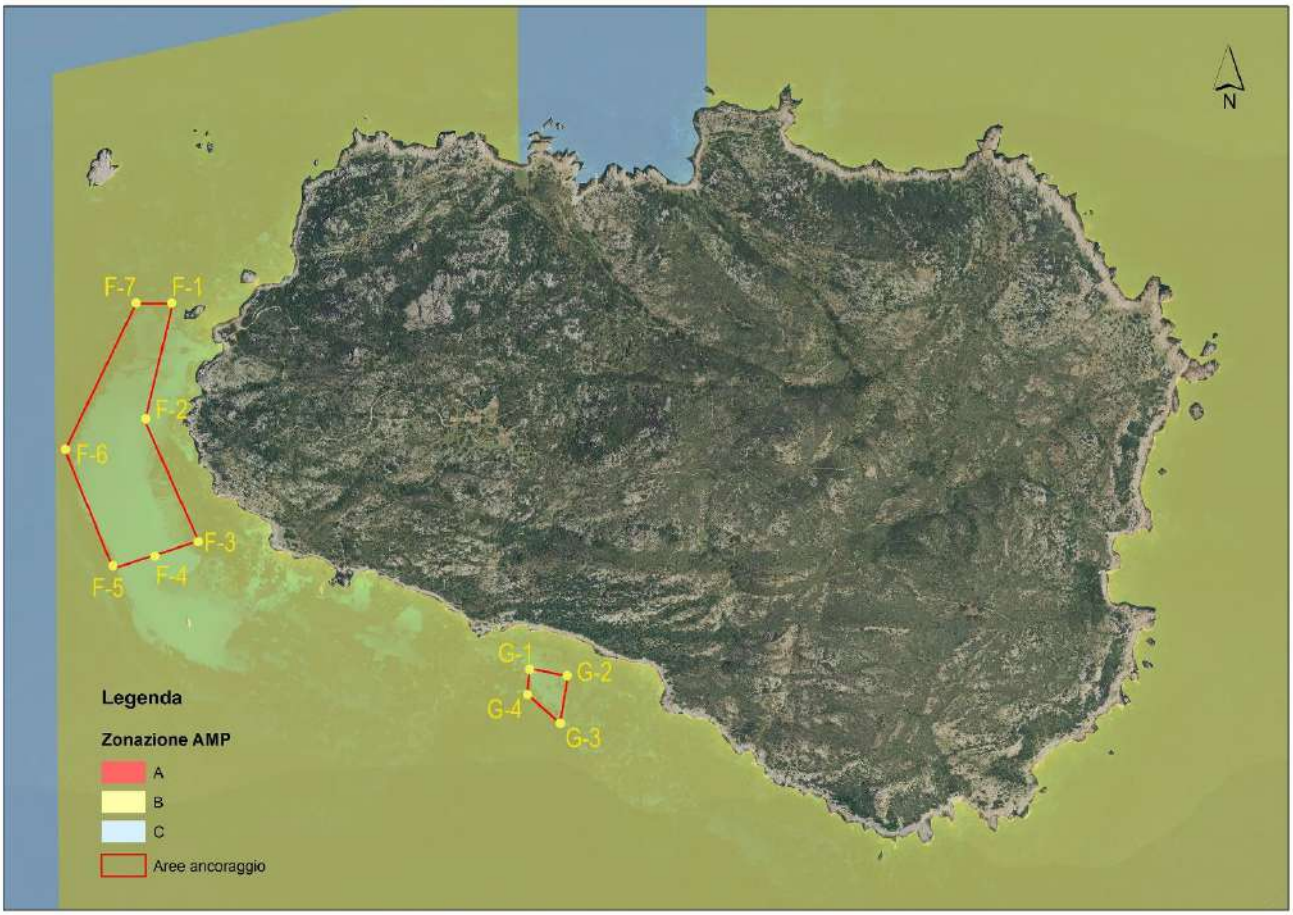

Piscine di Molara	F-1	40° 52,324' N	9° 42,597' E
Piscine di Molara	F-2	40° 52,154' N	9° 42,542' E
Piscine di Molara	F-3	40° 51,868' N	9° 42,708' E
Piscine di Molara	F-4	40° 51,808' N	9° 42,682' E
Piscine di Molara	F-5	40° 51,831' N	9° 42,536' E
Piscine di Molara	F-6	40° 52,113' N	9° 42,389' E
Piscine di Molara	F-7	40° 52,325' N	9° 42,527' E
Piscine di Molara	G-1	40° 51,791' N	9° 43,273' E
Piscine di Molara	G-2	40° 51,780' N	9° 43,345' E
Piscine di Molara	G-3	40° 51,712' N	9° 43,329' E
Piscine di Molara	G-4	40° 51,755' N	9° 43,267' E

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 3, lettera b) del REO, sono di seguito riportate le aree costituite da fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, nelle Zone B dell'Area marina protetta, dove è possibile l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto con l.f.t. < di 40 metri.

Piscine di Molara	P-1	40° 51,86' N	009° 42,60' E

3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, lettera a) del REO, sono di seguito riportate le aree costituite da fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, nelle Zone C dell'Area marina protetta, dove è possibile l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto con l.f.t. < di 40 metri.

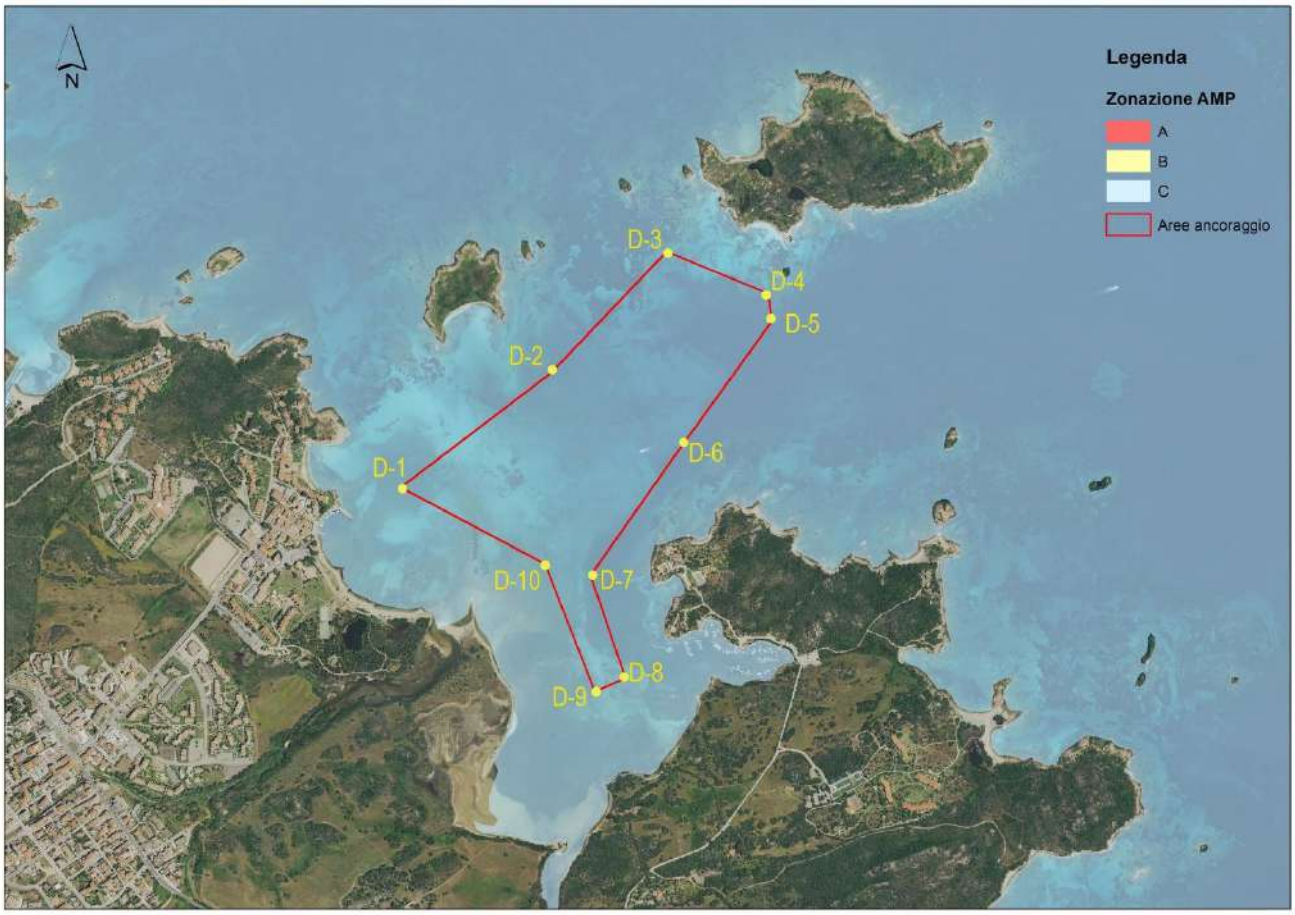

Porto San Paolo	D-1	40° 52,869' N	9° 38,306' E
Porto San Paolo	D-2	40° 53,016' N	9° 38,565' E
Porto San Paolo	D-3	40° 53,173' N	9° 38,764' E
Porto San Paolo	D-4	40° 53,118' N	9° 38,938' E
Porto San Paolo	D-5	40° 53,081' N	9° 38,944' E
Porto San Paolo	D-6	40° 52,910' N	9° 38,778' E
Porto San Paolo	D-7	40° 52,753' N	9° 38,630' E
Porto San Paolo	D-8	40° 52,618' N	9° 38,689' E
Porto San Paolo	D-9	40° 52,602' N	9° 38,636' E
Porto San Paolo	D-10	40° 52,768' N	9° 38,552' E

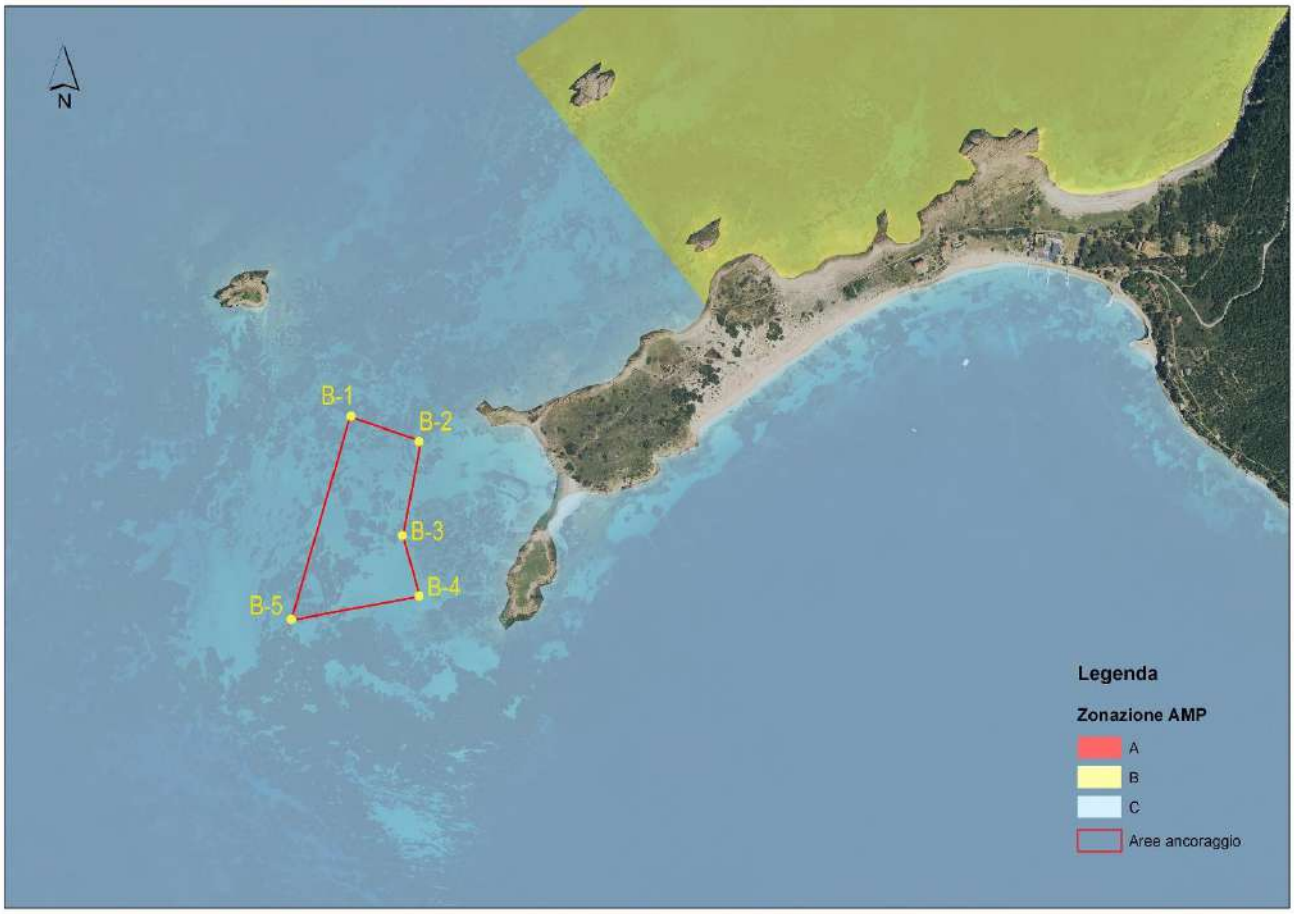

Tavolara Passetto	B-1	40° 53,514' N	9° 40,207' E
Tavolara Passetto	B-2	40° 53,492' N	9° 40,289' E
Tavolara Passetto	B-3	40° 53,410' N	9° 40,267' E
Tavolara Passetto	B-4	40° 53,357' N	9° 40,286' E
Tavolara Passetto	B-5	40° 53,336' N	9° 40,138' E

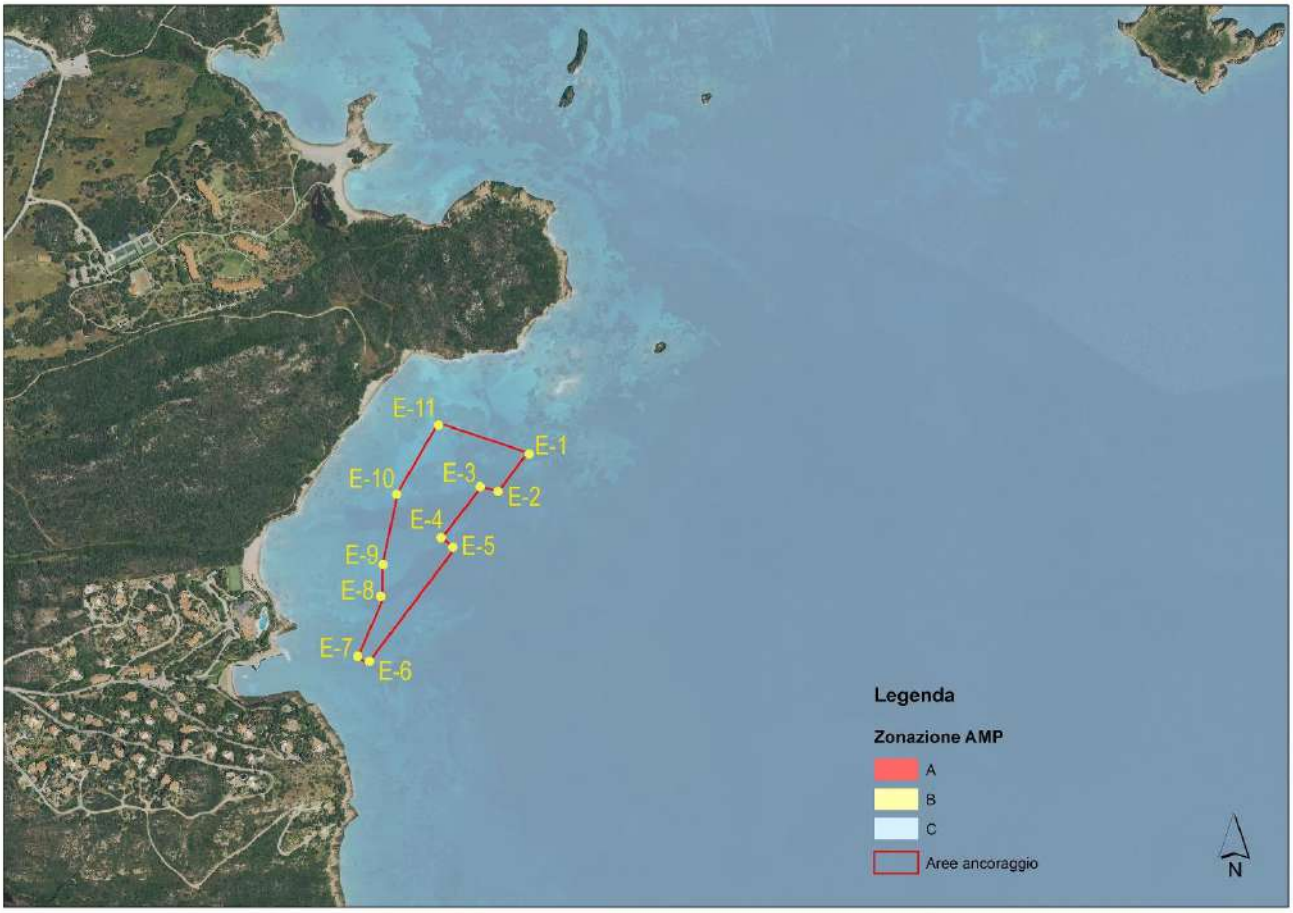

Costa Dorata	E-1	40° 52,301' N	9° 39,523' E
Costa Dorata	E-2	40° 52,267' N	9° 39,489' E
Costa Dorata	E-3	40° 52,271' N	9° 39,470' E
Costa Dorata	E-4	40° 52,226' N	9° 39,423' E
Costa Dorata	E-5	40° 52,218' N	9° 39,439' E
Costa Dorata	E-6	40° 52,117' N	9° 39,337' E
Costa Dorata	E-7	40° 52,122' N	9° 39,325' E
Costa Dorata	E-8	40° 52,172' N	9° 39,354' E
Costa Dorata	E-9	40° 52,204' N	9° 39,355' E
Costa Dorata	E-10	40° 52,266' N	9° 39,373' E
Costa Dorata	E-11	40° 52,327' N	9° 39,420' E

Cala Pipara	I-1	40° 50,661' N	9° 42,312' E
Cala Pipara	I-2	40° 50,661' N	9° 42,398' E
Cala Pipara	I-3	40° 50,593' N	9° 42,347' E
Cala Pipara	I-4	40° 50,634' N	9° 42,289' E
Capo Coda Cavallo	L-1	40° 50,676' N	9° 43,209' E
Capo Coda Cavallo	L-2	40° 50,688' N	9° 43,249' E
Capo Coda Cavallo	L-3	40° 50,626' N	9° 43,409' E
Capo Coda Cavallo	L-4	40° 50,534' N	9° 43,307' E
Capo Coda Cavallo	L-5	40° 50,479' N	9° 43,187' E
Capo Coda Cavallo	L-6	40° 50,538' N	9° 43,102' E
Capo Coda Cavallo	L-7	40° 50,604' N	9° 43,095' E

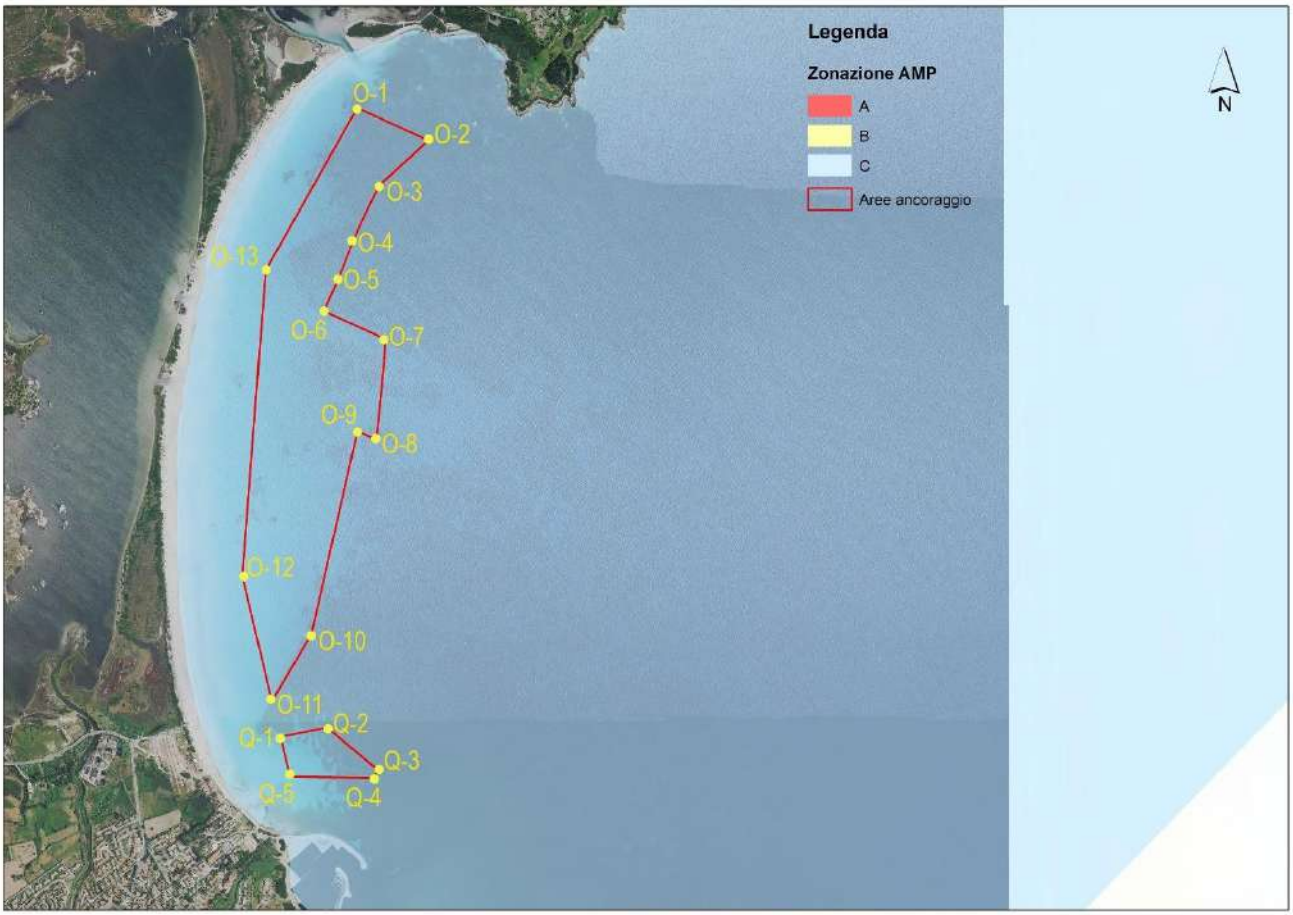

La Cinta	O-1	40° 48,378' N	9° 40,713' E
La Cinta	O-2	40° 48,311' N	9° 40,902' E
La Cinta	O-3	40° 48,218' N	9° 40,767' E
La Cinta	O-4	40° 48,127' N	9° 40,709' E
La Cinta	O-5	40° 48,022' N	9° 40,652' E
La Cinta	O-6	40° 47,962' N	9° 40,616' E
La Cinta	O-7	40° 47,846' N	9° 40,944' E
La Cinta	O-8	40° 47,637' N	9° 40,906' E
La Cinta	N-9	40° 47,715' N	9° 40,704' E
La Cinta	N-10	40° 47,299' N	9° 40,575' E
La Cinta	N-11	40° 47,162' N	9° 40,467' E
La Cinta	N-12	40° 47,420' N	9° 40,390' E
La Cinta	N-13	40° 48,047' N	9° 40,460' E
La Cinta	Q-1	40° 47,089' N	9° 40,490' E
La Cinta	Q-2	40° 47,107' N	9° 40,616' E
La Cinta	Q-3	40° 47,018' N	9° 40,755' E
La Cinta	Q-4	40° 47,003' N	9° 40,741' E
La Cinta	Q-5	40° 47,008' N	9° 40,515' E

4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, lettera b) del REO, sono di seguito riportate le aree costituite da fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, nelle Zone C dell'Area marina protetta, dove è possibile l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto con l.f.t. > di 40 metri.

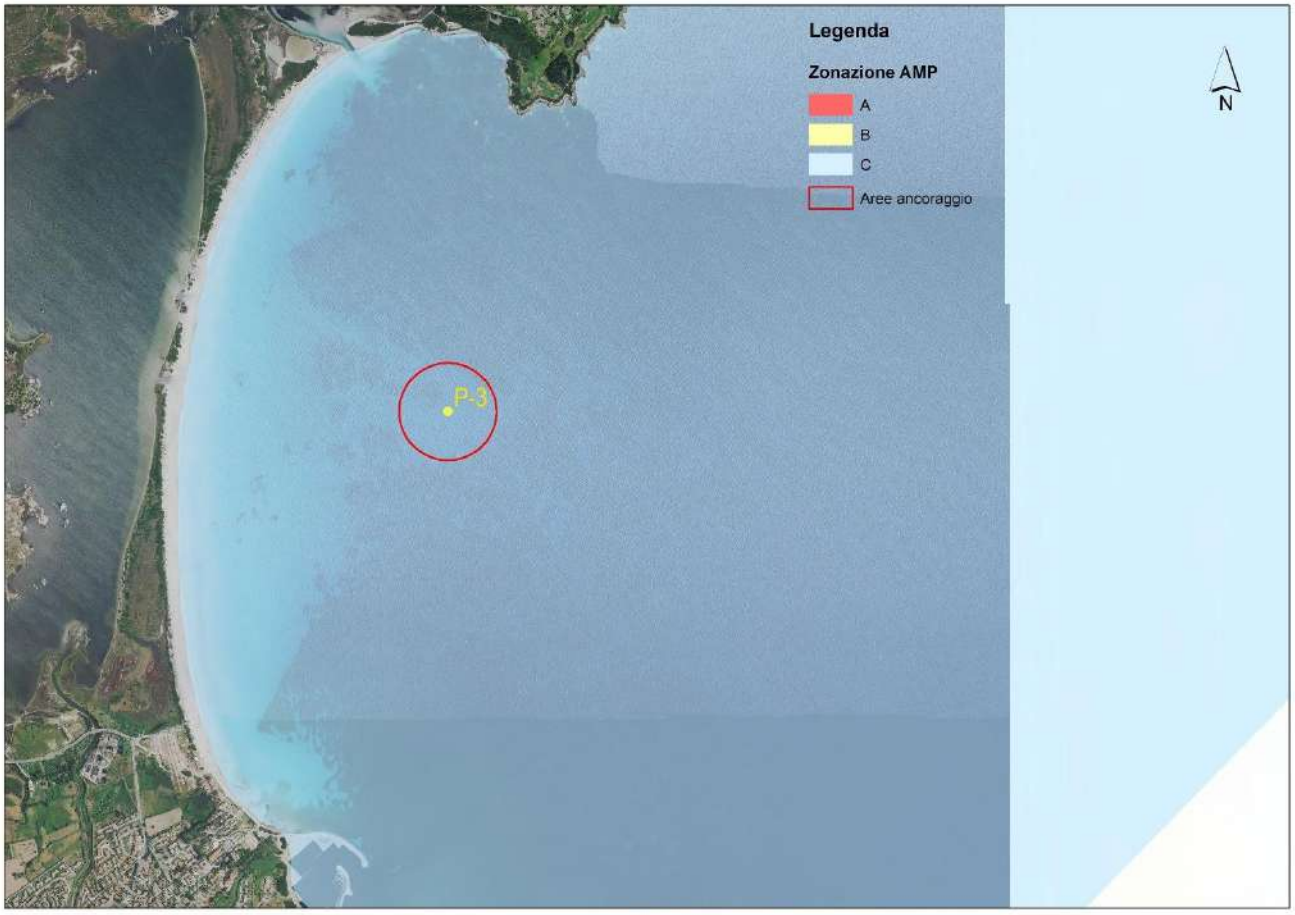

La Cinta	P-3	40° 47,75' N	009° 40,95 ' E

5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del REO, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, al fine di garantire una migliore gestione dei flussi turistici e una maggiore tutela degli habitat sottomarini, i soggetti che intendono fruire dell'attività di ancoraggio nelle aree indicate di seguito, sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione tramite il versamento di un corrispettivo, nelle modalità indicate al successivo articolo 15 comma 15.

   Zone C dell'Area marina protetta, dove è possibile l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto con l.f.t. < di 40 metri:

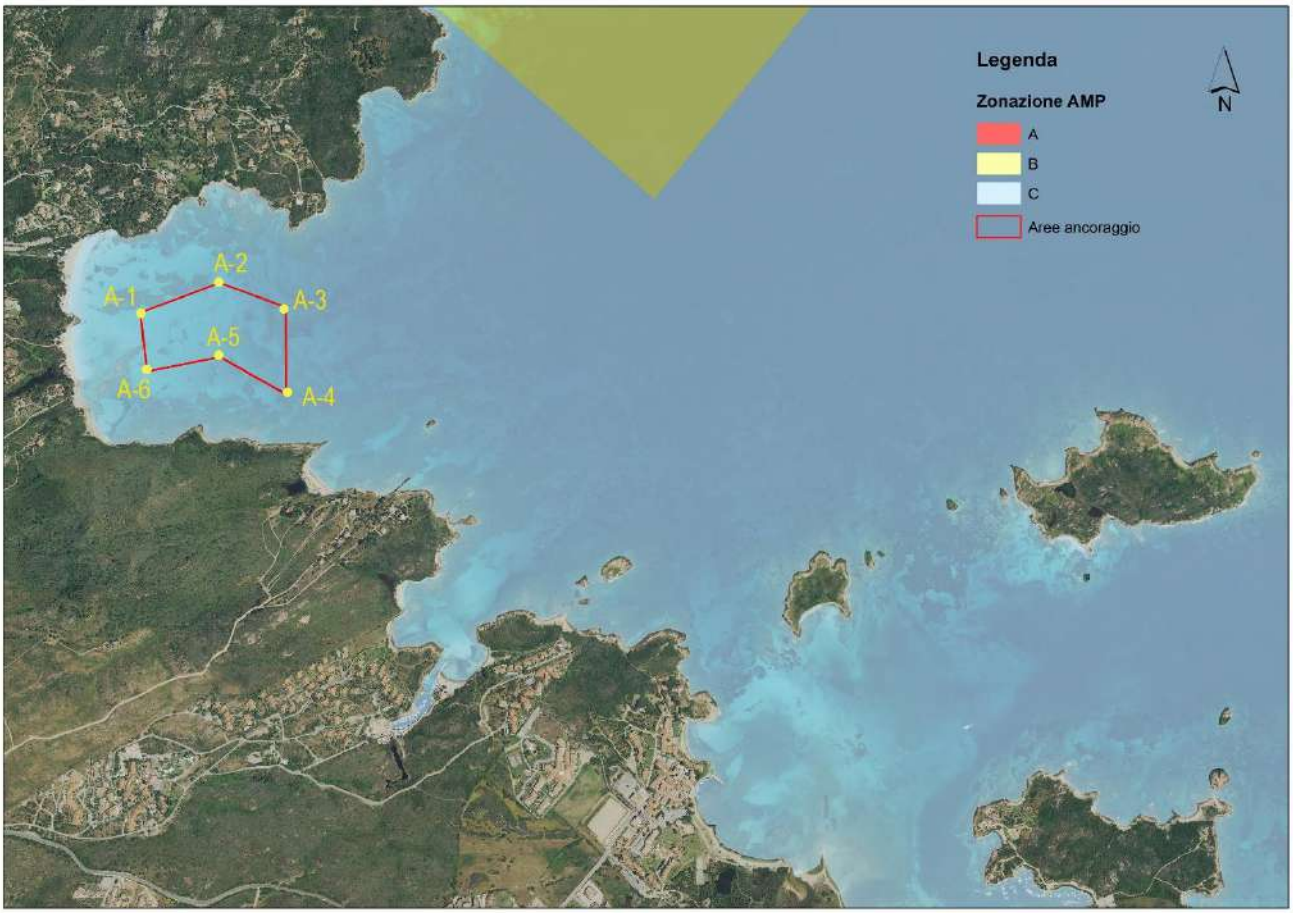

Porto Istana	A-1	40° 53,568' N	9° 37,037' E
Porto Istana	A-2	40° 53,613' N	9° 37,200' E
Porto Istana	A-3	40° 53,575' N	9° 37,335' E
Porto Istana	A-4	40° 53,439' N	9° 37,335' E
Porto Istana	A-5	40° 53,498' N	9° 37,199' E
Porto Istana	A-6	40° 53,476' N	9° 37,050' E

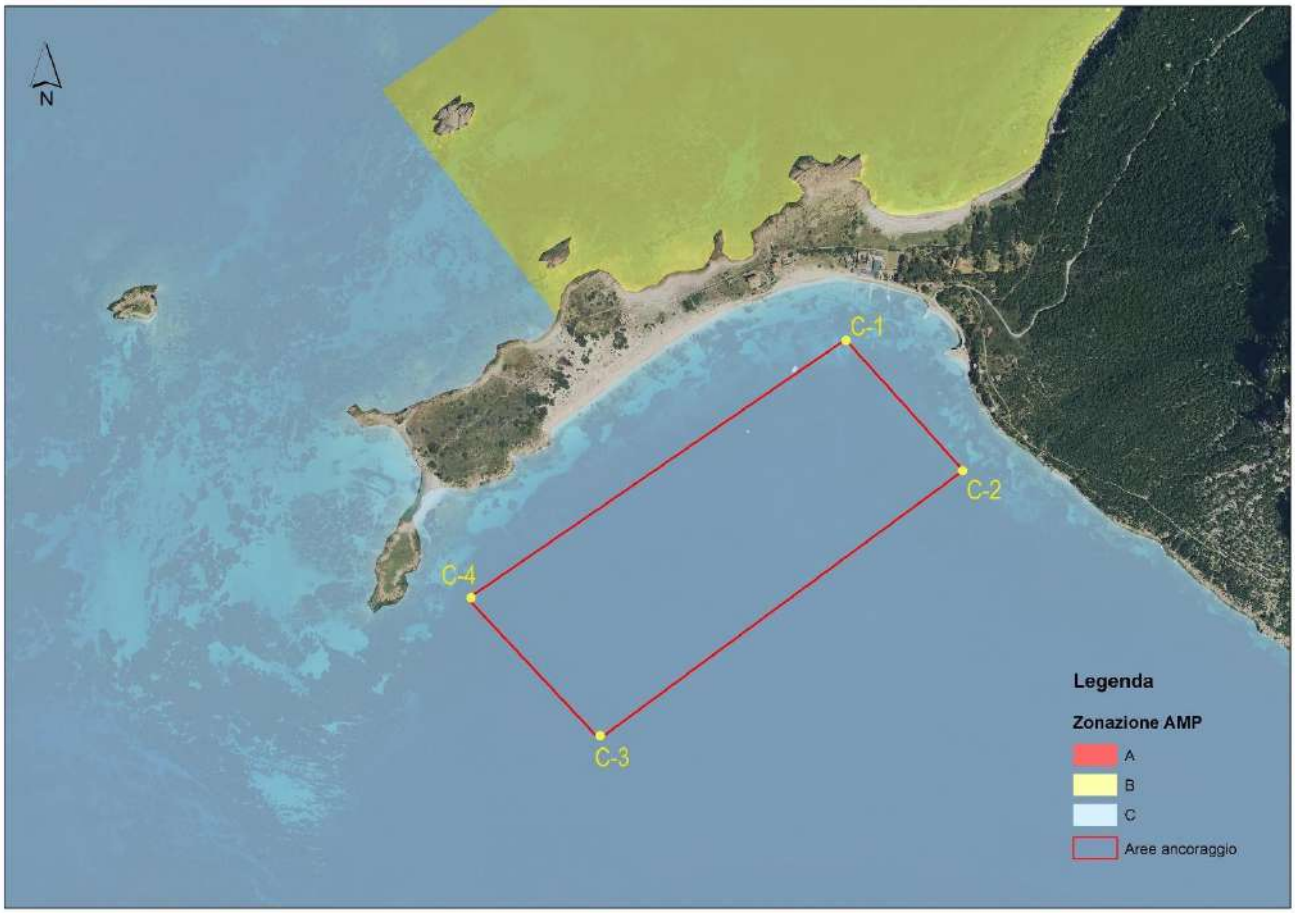

Tavolara Spalmatore	C-1	40° 53,586' N	9° 40,982' E
Tavolara Spalmatore	C-2	40° 53,459' N	9° 41,129' E
Tavolara Spalmatore	C-3	40° 53,205' N	9° 40,668' E
Tavolara Spalmatore	C-4	40° 53,340' N	9° 40,503' E

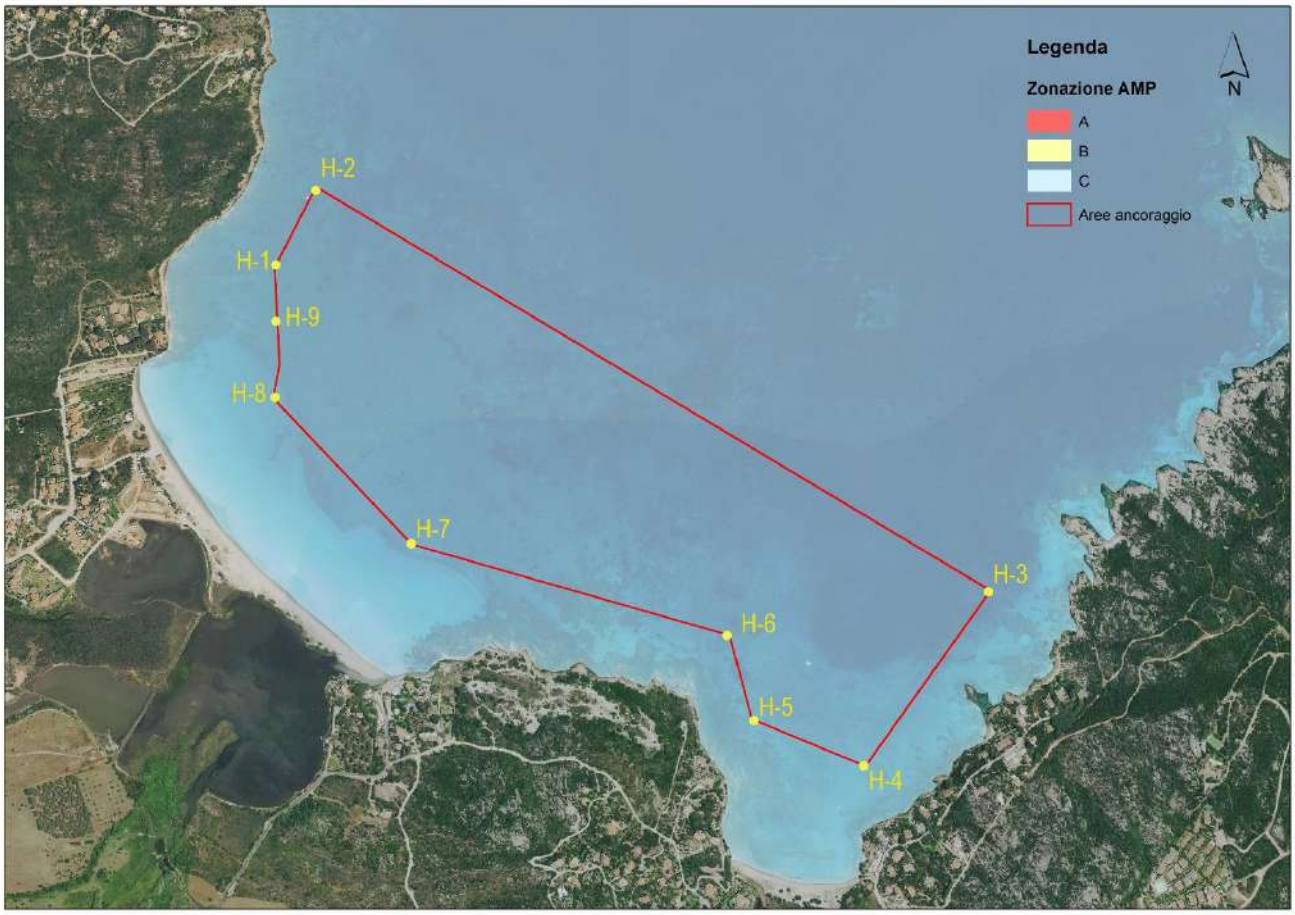

Porto Taverna	H-1	40° 51,781' N	9° 39,320' E
Porto Taverna	H-2	40° 51,860' N	9° 39,375' E
Porto Taverna	H-3	40° 51,458' N	9° 40,245' E
Porto Taverna	H-4	40° 51,286' N	9° 40,081' E
Porto Taverna	H-5	40° 51,333' N	9° 39,934' E
Porto Taverna	H-6	40° 51,416' N	9° 39,907' E
Porto Taverna	H-7	40° 51,507' N	9° 39,496' E
Porto Taverna	H-8	40° 51,652' N	9° 39,317' E
Porto Taverna	H-9	40° 51,686' N	9° 39,326' E

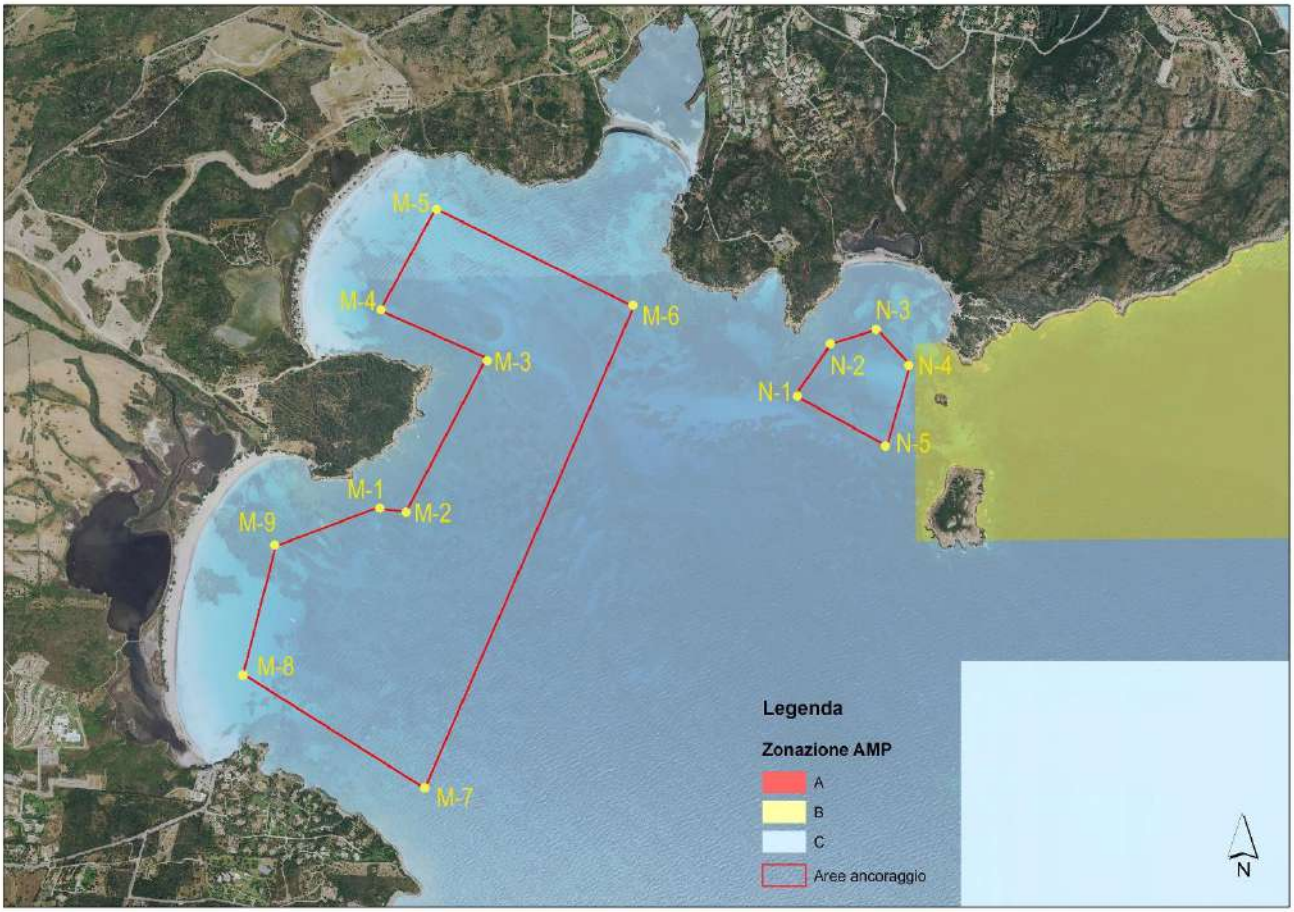

Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-1	40° 49,667' N	9° 41,258' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-2	40° 49,661' N	9° 41,320' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-3	40° 49,903' N	9° 41,490' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-4	40° 49,979' N	9° 41,269' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-5	40° 50,139' N	9° 41,387' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-6	40° 49,982' N	9° 41,797' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-7	40° 49,223' N	9° 41,355' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-8	40° 49,407' N	9° 40,979' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	M-9	40° 49,608' N	9° 41,049' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	N-1	40° 49,840' N	9° 42,131' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	N-2	40° 49,921' N	9° 42,206' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	N-3	40° 49,943' N	9° 42,302' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	N-4	40° 49,887' N	9° 42,370' E
Lu Impostu e Cala Brandinchi	N-5	40° 49,668' N	9° 42,286' E

Zone C dell'Area marina protetta, dove è possibile l'ancoraggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto con l.f.t. > di 40 metri:

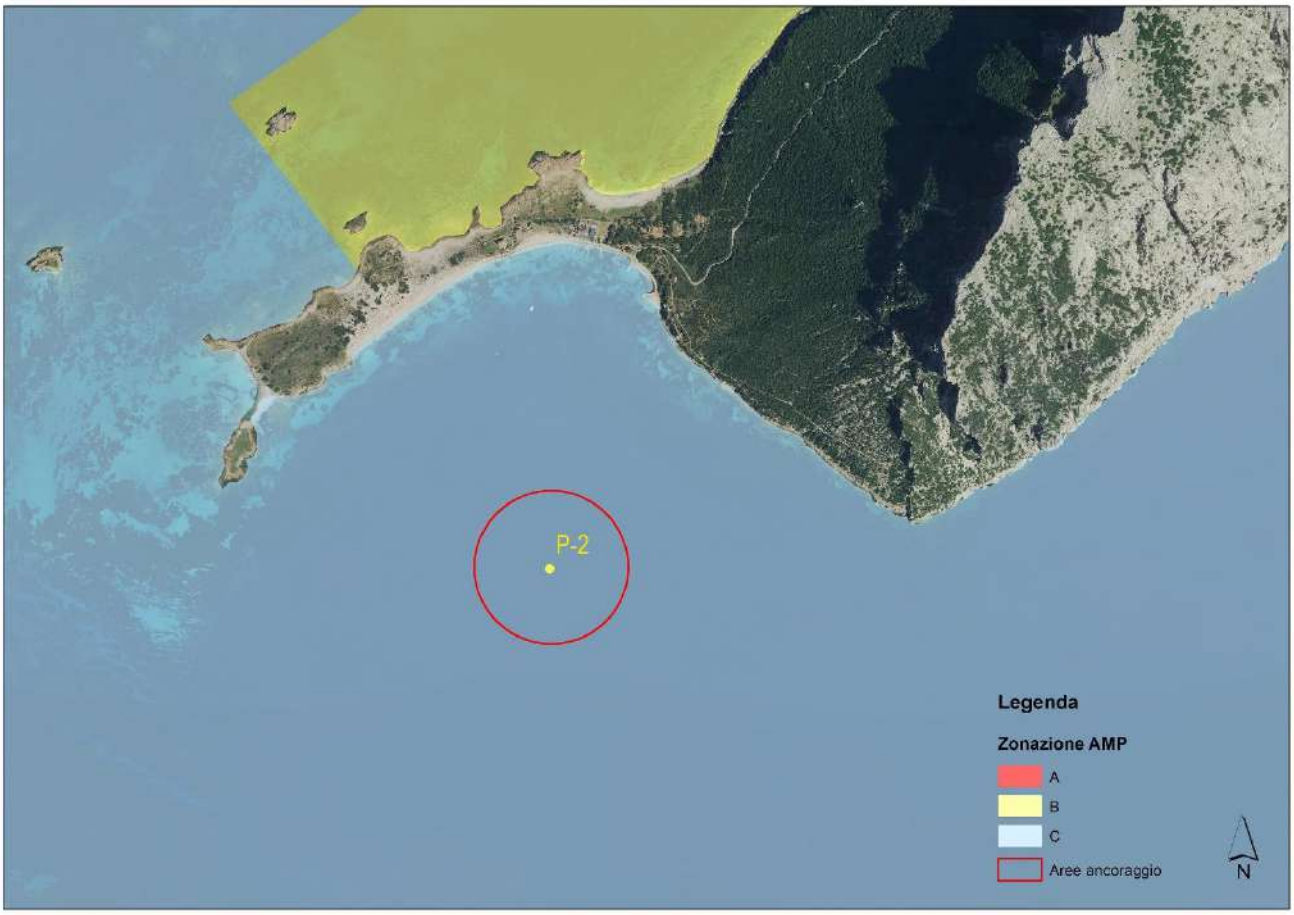

Tavolara Spalmatore	P-2	40° 53,22' N	009° 40,95 ' E

6. I corrispettivi di cui al successivo articolo 15, comma 15, sono ridotti al 50% per i residenti dei comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro.
7. I corrispettivi di cui al successivo articolo 15, comma 15, sono ridotti al 30% per unità a vela.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti (n. 6 e 7) non sono cumulabili.

Articolo 10 – Disciplina dell'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 comma 19 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, a seguito delle risultanze emerse dagli studi di monitoraggio condotti, per l'anno 2026, il numero massimo di unità ammesse all'esercizio dell'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate è di 8 (otto), con un numero massimo di passeggeri giornalieri di 800 (ottocento), per ciascuna unità.

Articolo 11 – Disciplina dell'attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto

1. In riferimento all'art. 23 commi 3 e 4 del REO, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, a seguito del monitoraggio effettuato dall'ente gestore, sulle attività diportistiche, il numero massimo complessivo di persone che possono essere imbarcate giornalmente sulle unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1923 (millenovecento ventitré).

Articolo 12 – Disciplina dell'attività di Pesca professionale

1. In riferimento all'articolo 25 comma 9 del REO, a fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, previo nulla osta del Ministero, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
2. I richiedenti l'autorizzazione alla pesca professionale devono versare a titolo di diritti di segreteria un contributo di € 35,00 (trentacinque/00).
3. I richiedenti che richiedono l'autorizzazione anche per la raccolta professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) devono versare un contributo aggiuntivo di € 35,00 (trentacinque/00).
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 comma 10 del REO, in base alle risultanze emerse dagli studi di monitoraggio condotti sul coralligeno, la pesca professionale è vietata nell'area caratterizzata dai seguenti punti, per tutto l'anno 2026, così come riportata nelle planimetrie:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	40°53.2570' N	009°41.6124' E
B	40°52.2939' N	009°42.6919' E
C	40°52.5378' N	009°44.1932' E
D	40°54.0883' N	009°42.8785' E

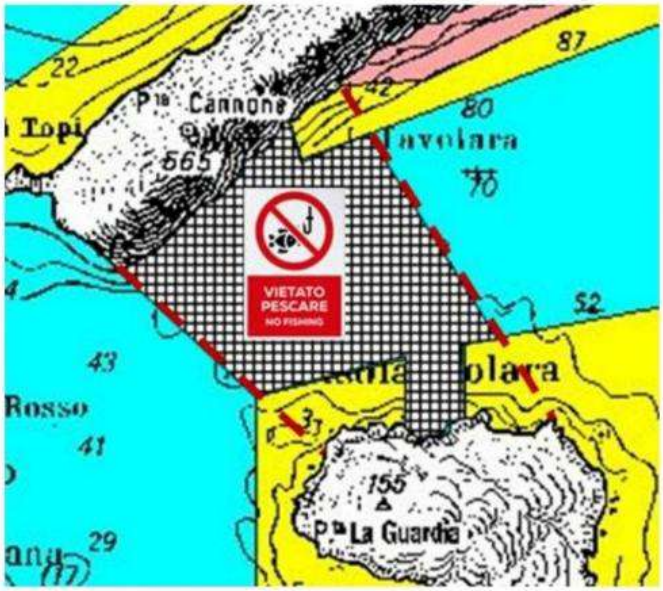

Articolo 13 – Disciplina dell'attività di Pesca ricreativa e sportiva

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del REO, in base alle risultanze emerse dagli studi di monitoraggio condotti, la pesca ed il prelievo del Riccio di mare (*Paracentrotus lividus)* è vietato in tutta l'Area marina protetta, per tutto l'anno 2026.
2. In zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità navale a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 comma 10 del REO, a seguito delle risultanze emerse dagli studi di monitoraggio condotti, per l'anno 2026, al fine di adeguare la capacità di carico dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, sono autorizzati un numero massimo di pescatori residenti di 250 (duecentocinquanta) e un numero massimo di pescatori non residenti in 200 (duecento).
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 comma 10 del REO, in base alle risultanze emerse dagli studi di monitoraggio condotti sul coralligeno, la pesca professionale, sportiva e ricreativa è vietata nell'area caratterizzata dai seguenti punti, per tutto l'anno 2026, così come riportata nelle planimetrie:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	40°53.2570' N	009°41.6124' E
B	40°52.2939' N	009°42.6919' E
C	40°52.5378' N	009°44.1932' E
D	40°54.0883' N	009°42.8785' E

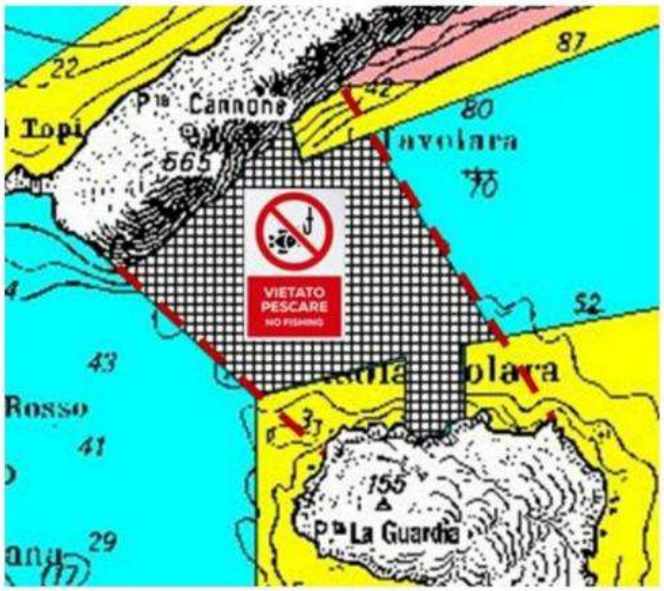

Articolo 14 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 29 del REO, si dispone quanto segue.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP scadono il 31 dicembre 2026.
3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
4. Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'Ente gestore secondo le modalità pubblicate sulla sezione Autorizzazioni del sito web dell'AMP https://www.amptavolara.com.
5. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP.
6. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati comunicati dai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP.

Articolo 15 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto contenuto all'art. 33 del REO, si dispone quanto segue.
2. I contributi devono essere versati a mezzo bonifico bancario intestato a "Consorzio di Gestione dell'AMP Tavolara Punta - Coda Cavallo" sulle coordinate indicate nel modulo di richiesta di autorizzazione, indicando le seguenti causali:

   "*Contributo per oneri amministrativi e di segreteria" per l'autorizzazione all'attività di……..*" (indicare per che tipo di attività si chiede il rilascio dell'autorizzazione).
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di *Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali*, per tutte le attività per le quali l'Ente gestore non ravvisi, all'atto di

richiesta dell'autorizzazione, un particolare interesse pubblico della collettività, il soggetto richiedente deve assolvere al contributo per diritti di segreteria pari a € 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascuna richiesta, da versare secondo le modalità indicate dall'Ente gestore al momento della richiesta di autorizzazione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di *Visite guidate subacquee e dell'attività di Seawatching*, ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 16 e art. 18, comma 15, del REO, al fine di concorre a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorre alla tutela dell'ambiente, in base al numero di tuffi che ogni operatore dichiarerà di svolgere al momento della richiesta dell'autorizzazione, sarà applicato il corrispettivo indicato nella tabella che segue. Qualora a fine stagione, i numeri effettivi saranno maggiori di quanto dichiarato, verrà applicato un ulteriore corrispettivo per l'aggiornamento del numero reale di tuffi svolti.
5. Non rientrano nel conteggio dei tuffi e delle escursioni, per le finalità di applicazione del contributo, le attività effettuate su richiesta o per conto del Consorzio di gestione.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di *Trasporto passeggeri e Visite guidate*, ad integrazione di quanto previsto all'art. 33, comma 9, del REO, al fine di determinare la portata dei passeggeri di ogni unità navale, per la determinazione del corrispettivo, verrà applicata la suddivisione in gruppi come previsto nella tabella che segue.
7. Non rientrano nel conteggio dei passeggeri per le finalità di applicazione del corrispettivo di cui alla successiva tabella, le persone trasportate a bordo appartenenti alle seguenti categorie:
   a) personale in servizio dell'armatore;
   b) personale in servizio dell'Ente gestore o delle Forze dell'Ordine;
   c) persone che vengono trasportate per conto ovvero su richiesta dell'Ente gestore munite di idonea autorizzazione.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di *Noleggio locazione e noleggio occasionale di unità da diporto,* ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, del REO, il corrispettivo è commisurato in funzione delle unità autorizzate, secondo quanto riportato nella tabella che segue.
9. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 8, i "natanti da spiaggia", come definiti al precedente articolo 3.
10. I corrispettivi per le attività di *Visite guidate subacquee e dell'attività di Seawatching*, per l'attività di *Trasporto passeggeri e Visite guidate,* per l'attività di *Noleggio locazione e noleggio occasionale di unità da diporto* e per le attività di *vendita itinerante* devono essere versati in tre rate rispettando le seguenti scadenze:
    a) entro il 31 luglio di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 20% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno precedente, al numero di passeggeri trasportati nell'anno precedente, del valore del contributo in base alle unità nautiche dell'anno in corso;
    b) entro il 30 settembre di ciascun anno deve essere versato a titolo di acconto il 40% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno precedente, al numero di passeggeri trasportati nell'anno precedente, del valore del contributo in base alle unità nautiche dell'anno in corso;
    c) entro il 30 novembre deve essere versato a titolo di saldo il 40% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno in corso, al numero di

passeggeri trasportati nell'anno in corso, del valore del contributo in base alle unità nautiche dell'anno in corso;

11. Nel caso in cui il valore della prima rata di acconto sia inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), è possibile versare un'unica rata di acconto pari al 60% del valore del contributo parametrato al numero di escursioni e tuffi effettuati nell'anno precedente e al numero di passeggeri trasportati nell'anno precedente entro il 30 settembre, seguendo le istruzioni comunicate dal Consorzio di Gestione.
12. Nel caso in cui il richiedente nell'anno precedente non abbia effettuato attività subacquee, il contributo a titolo di acconto è pari al valore forfettario di € 200,00 (duecento/00) e deve essere versato entro il 30 settembre di ciascun anno.
13. Se in sede di definizione del saldo dovuto risultano importi a credito, essi potranno essere portati in compensazione nell'anno successivo con gli importi dovuti dall'operatore autorizzato a titolo di contributo ambientale, seguendo le indicazioni fornite da parte del Consorzio di Gestione.
14. Eventuali importi a credito non compensabili entro l'anno solare successivo potranno essere restituiti, dopo aver accertato l'impossibilità di poter agire in compensazione, tramite apposito provvedimento liquidatorio disposto dal Direttore del Consorzio di Gestione dell'AMP previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato.
15. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e i relativi diritti di segreteria sono indicati nella successiva Tabella:

Attività	**Diritti segreteria**	**Corrispettivo**			
Noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto	330,00 €	Da 1 a 5	Da 6 a 10	Da 11 a 20	Da 20 a 10
		195,00 €	150,00 €	130,00 €	90,00 €
Visite guidate subacquee	330,00 €	1,50 € (per tuffo)			
Visite guidate di *seawatching*	330,00 €	1,50 € (per escursione)			
Trasporto di passeggeri e visite guidate	330,00 €	2,00 € (per persona)			
Locazione di natanti da spiaggia (alla presentazione della domanda)	330,00 €				

Pesca professionale (alla presentazione della domanda)	35,00 €	
Pesca professionale del *Paracentrotus lividus* (alla presentazione della domanda)	35,00 €	
Pescaturismo (alla presentazione della domanda)	45,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - Residenti stagionale da terra (alla presentazione della domanda)	25,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - Residenti annuale da terra (alla presentazione della domanda)	45,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - NON Residenti stagionale da terra (alla presentazione della domanda)	35,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - NON Residenti annuale da terra (alla presentazione della domanda)	75,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - Residenti stagionale con unità nautica (alla presentazione della domanda)	35,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - Residenti annuale con unità nautica (alla presentazione della domanda)	70,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - NON Residenti stagionale con unità nautica (alla presentazione della domanda)	50,00 €	
Pesca ricreativa e sportiva - NON Residenti annuale con unità nautica (alla presentazione della domanda)	100,00 €	
Ricerca scientifica (una settimana) (alla presentazione della domanda)	65,00 €	
Ricerca scientifica (due settimane) (alla presentazione della domanda)	75,00 €	

Ricerca scientifica (un mese) (alla presentazione della domanda)	85,00 €					
Ricerca scientifica (un anno) (alla presentazione della domanda)	100,00 €					
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, professionali (alla presentazione della domanda)	175,00 €					
Manifestazioni Sportive ed eventi (alla presentazione della domanda)	175,00 €					
Ancoraggio in zona B (nelle zone di cui all'art. 9 comma 5 del Disciplinare)	***Piedi***	***Giornaliero***	***Settimanale***	***Mensile***	***Stagionale (120 giorni)***	
	Da 45 a 98	1,00 € / piede	3,50 € / piede	12,00 € / piede	30,00 € / piede	
Ancoraggio in zona B (nelle zone di cui all'art. 9 comma 5 del Disciplinare)	***Piedi***	***Giornaliero***	***Settimanale***	***Mensile***	***Stagionale (120 giorni)***	
	Da 45 a 98	1,00 € / piede	3,50 € / piede	12,00 € / piede	30,00 € / piede	
	Da 99 a 131	1,50 € / piede	5,25 € / piede	18,00 € / piede	40,00 € / piede	
Ancoraggio in zona C (nelle zone di cui all'art. 9 comma 5 del Disciplinare)	**Piedi**	**Giornaliero**	**Settimanale**	**Mensile**	**Stagionale *(120 giorni)***	
	Da 45 a 98	1,00 € / piede	3,50 € / piede	12,00 € / piede	30,00 € / piede	
	Da 99 a 131	1,50 € / piede	5,25 € / piede	18,00 € / piede	40,00 € / piede	
Ancoraggio in zona C (nelle zone di cui all'art. 9 comma 5 del Disciplinare)	**Piedi**	**Giornaliero**	**Settimanale**	**Mensile**	**Stagionale *(120 giorni)***	
	Da 45 a 98	1,00 € / piede	3,50 € / piede	12,00 € / piede	30,00 € / piede	
	Da 99 a 131	1,50 € / piede	5,25 € / piede	18,00 € / piede	40,00 € / piede	
	Da 132 a 600	2,00 € / piede	7,00 € / piede	24,00 € / piede	50,00 € / piede	

16. L'ente gestore si riserva la possibilità di effettuare direttamente o indirettamente tramite soggetti autorizzati, la verifica della veridicità dei dati comunicati dai soggetti autorizzati.
17. Ravvedimento operoso per ritardato versamento del corrispettivo:
    a) salvo che la disciplina specifica dell'autorizzazione non preveda una diversa sanzione al decorrere di una determinata scadenza temporale, il soggetto autorizzato può corrispondere oltre la scadenza i contributi dovuti con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Termine temporale	Sanzione
Nei primi 14 giorni di ritardo	0,2% del valore del versamento per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno	3% del valore del versamento
Dal 31° al 90° giorno	3,33% del valore del versamento
Oltre il 90° giorno	3,75% del valore del versamento

    b) oltre alla sanzione determinata secondo la tabella precedente, il soggetto autorizzato deve applicare il tasso di interesse legale pari allo 0,5% sulla contribuzione economica prevista.
18. Ritardato versamento:
    a) la sanzione per omesso o insufficiente versamento dei corrispettivi dovuti è pari al 30% dell'importo non versato, fatti salvi eventuali ulteriori oneri amministrativi per l'emissione del sollecito di versamento.
    b) nel caso di omesso o insufficiente versamento, il soggetto autorizzato deve applicare sulla contribuzione economica dovuta un tasso di interesse legale pari allo 0,5% dell'importo non versato maggiorato di tre punti percentuali.
19. Ritardata comunicazione dei dati obbligatori necessari per la definizione del corrispettivo:
    a) per le categorie di autorizzazioni per le quali è prevista la determinazione del corrispettivo in base ai dati che gli operatori autorizzati devono comunicare all'Ente gestore entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di permettere all'ente gestore di verificare la correttezza dei versamenti effettuati a saldo.
    b) nel caso in cui l'operatore autorizzato comunichi i dati oltre la scadenza prevista ma prima di ricevere dei solleciti da parte dell'Ente gestore, si applica la sanzione di € 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ritardo.
    c) nel caso in cui l'operatore autorizzato, decorsa la scadenza del 30 novembre, riceva dei solleciti da parte dell'Ente gestore, alla sanzione di cui al comma precedente si aggiunge una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese amministrative sostenute dall'Ente gestore.
    d) le sanzioni e la penalità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro 30

giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente gestore.

Articolo 16 – Obblighi dei titolari di autorizzazioni

1. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono le disposizioni di cui al REO e al decreto istitutivo dell'AMP.
2. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni di recare con sé durante lo svolgimento delle attività l'autorizzazione ricevuta e di presentarla a richiesta dell'autorità di sorveglianza e controllo e del personale di monitoraggio dell'AMP.
3. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'AMP e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pertanto il titolare dell'autorizzazione fornisce collaborazione affinché le attività svolte possano essere monitorate.

Articolo 17 - Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37, comma 5 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto Istitutivo dell'AMP (DM 12 dicembre 1997, come modificato con DM 28 novembre 2001), nel Regolamento di esecuzione e organizzazione e del presente Disciplinare sono contenute nella tabella di seguito riportata.
2. Il trasgressore e l'obbligato in solido sono ammessi al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 6 della Legge 689/81 e ss.mm.ii. chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente gestore, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
5. L'Ente gestore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.
6. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza – ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
7. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
8. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente gestore procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

9. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.
10. L'accertamento dell'illecito e il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa e delle altre sanzioni accessorie (previste dall'art. 37, commi 2 e 3, del REO dell'Area Marina Protetta) sono regolati dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii., alle cui prescrizioni generali si fa pertanto rinvio.
11. Per tutto quanto non espressamente disposto in materia di pesca si intendono applicabili le disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

TABELLA SANZIONI – Annualità 2026

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore	Pagamento in musura ridotta (olazione)
NAVIGAZIONE DA DIPORTO	Decreto Istitutivo AMP D.M. 12/12/1997 e D.M. 28/11/2001 Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 03/12/2014 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo Delibera n. 1 del 20/03/2018 e ss.mm.ii.	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 125 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	250,0 €
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	

ARCHEOLOGICI						
SCARICHI IDRICI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	344,0 €
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 14 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91			Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	

Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 15 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 125 € a 1.032 €	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	250,0 €
VIOLAZIONE	**Normativa AMP di Riferimento**	**Legge di riferimento**	**Sanzione prevista dalla legge di riferimento**	**Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore**	**Pagamento in misura ridotta (olazione)**
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 16 Disciplinare Provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 125 € a 1.032 €	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	250,0 €
Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 17 Disciplinare Provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 125 € a 1.032 €	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	250,0 €

Mancato possesso della specifica atorizzazione richiesta	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 10,13,14,16,17,18,22,23,24,25,26,27 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 172 € a 1.032 €		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €
VIOLAZIONE	**Normativa AMP di Riferimento**	**Legge di riferimento**	**Sanzione prevista dalla legge di riferimento**		**Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore**	**Pagamento in misura ridotta (olazione)**
Utilizzo improprio della documentazione autorizzativa	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 10,13,14,16,17,18,22,23,24,25,26,27 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 172 € a 1.032 €		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €
Utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi similari	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 19 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	344,0 €

Ancoraggi	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 21 Disciplinare provvisorio Delibera n. 1 del 20/03/2018 e ss.mm.ii.	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	344,0 €
VIOLAZIONE	**Normativa AMP di Riferimento**	**Legge di riferimento**	**Sanzione prevista dalla legge di riferimento**		**Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore**	**Pagamento in misura ridotta (olazione)**
Trasporto passeggeri e visite guidate	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 22 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €
Noleggio e locazione di unità da diporto	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 23 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €

Pesca professionale	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 25 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €
VIOLAZIONE	**Normativa AMP di Riferimento**	**Legge di riferimento**	**Sanzione prevista dalla legge di riferimento**		**Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore**	**Pagamento in misura ridotta (olazione)**
Pesca professionale dei ricci	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 25 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €
Pesca ricreativa e sportiva	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 27 Disciplinare provvisorio AMP Tavolara	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 172 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e revoca dell'autorizzazione	344,0 €

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81 e ss.mm.ii., art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81 e ss.mm.ii., art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.